

CONSIGLIO DI STATO

IV Sezione, 3 marzo 2006, n. 1033

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: I Sezione, 1 aprile 1996, n. 412.

È legittimo il provvedimento di cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio a seguito dell'annullamento delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione elettorale presieduta dall'interessato, non essendo possibile interpretare le disposizioni di cui all'art. 1, c. 4, lett. c), della l. 53/1990 andando oltre il significato letterale della norma.

Omissis.

Fatto. L'appellante, cancellato dall'albo dei presidenti di seggio elettorale a seguito dell'annullamento delle operazioni elettorali svoltesi, fra le altre, presso la sezione dallo stesso presieduta (erronea ammissione al voto assistito), impugna in questa sede la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo in tale sede giurisdizionale.

Omissis.

Diritto. L'appello non è fondato.

La "*causa petendi*" che lo assiste, infatti, relativa alla richiesta di una interpretazione "ragionevole" dell'art. 1, comma 4, lett. c) della legge 21 marzo 1990, n. 53, non può trovare accoglimento, in quanto la fattispecie individuata dalla norma concerne una vicenda chiaramente e precisamente espressa, per cui qualsiasi interpretazione non può comunque andare oltre il significato fatto proprio dalle parole della norma, dandosi luogo, altrimenti, ad un'altra norma non voluta dal legislatore.

Né, peraltro, la norma stessa presenta aspetti di evidente irragionevolezza, tali da far dubitare della sua costituzionalità.

Ed invero, la materia nella quale la norma "*de qua*" è destinata ad operare è materia di estrema delicatezza ordinamentale, in cui il comportamento dei soggetti deputati a dirigere le operazioni elettorali devono dimostrare capacità tale da dimostrare di essere all'altezza della stessa, non solo manifestando una moralità ineccepibile, ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, per cui non rileva soltanto il fatto che il soggetto abbia commesso abusi o irregolarità, ma anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo uno sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze.

Si comprende, quindi, come anche il fatto di aver operato nell'ambito di una discrezionalità necessaria, senza quella particolare attenzione che la vicenda merita è sintomo sicuramente grave ed allarmante tale da fare ritenere pienamente razionale e giusta la normativa in questa sede contestata.

Omissis.